

SINTESI CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA 7/2008
D.L. 112/08 – Art. 71 assenze dal servizio dei pubblici dipendenti

Nella circolare n.7/08 del 17 luglio 2008 la Funzione Pubblica fornisce indicazioni in merito all'interpretazione dell'art. 71 del D.L. n. 112/08.

Preliminarmente è specificato che:

1. l'applicazione della norma si riferisce alle assenze che si verificano a decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. 112/08.
2. la disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato contrattualizzati e non contrattualizzati.

1) Assenze per malattia:

- A) nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata, è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento di carattere fisso o continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. Per individuare il trattamento economico fondamentale occorre far riferimento ai contratti; sono indicati far parte di esso, in via esemplificativa, lo stipendio, la tredicesima, la RIA, assegni ad personam, la retribuzione di posizione parte fissa (altrove, però, è ripreso l'argomento dell'indennità di posizione.)
- B) per le università i risparmi conseguenti all'attuazione della norma concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva;

2) Modalità di giustificazione:

per le assenze superiori a 10 gg o, comunque, per le assenze che riguardano il terzo evento di malattia occorre, per la giustificazione, la presentazione di una certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o dai medici convenzionati con il SSN.

3) Visita fiscale:

la richiesta della visita fiscale è sempre obbligatoria anche nelle ipotesi di assenze giornaliere, "salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata".E' previsto un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli (dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, festivi e non lavorativi compresi).

4) Incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva:

le assenze - ad eccezione delle assenze per congedo di maternità, paternità, per permessi per lutto, per citazione a testimoniare, per dipendenti portatori di handicap grave - non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Tali somme sono quelle destinate ad essere distribuite mediante contrattazione integrativa per la remunerazione di produttività, incentivazione e risultati.

Per la indennità di posizione è, invece, precisato che per la distribuzione non si verificano variazioni collegate alle assenze in quanto non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alla responsabilità derivante dalla titolarità dell'incarico.

5) Permessi retribuiti:

il comma 4 dell'art. 71 contiene dei criteri per la contrattazione integrativa ed in particolare dispone che i permessi retribuiti che possono essere fruiti a giorni o alternativamente ad ore debbano essere quantificati ad ore. Ciò al fine di evitare che i permessi siano chiesti e fruiti nei giorni in cui il dipendente dovrebbe recuperare l'orario. Tuttavia, qualora i contratti vigenti prevedano già l'alternatività tra fruizione a giornate o ad ore con individuazione del monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del comma 4 e, conseguentemente, nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

6) Le norme hanno **carattere imperativo** e non possono essere derogate da contratti o accordi collettivi.